



Istituto Superiore di Sanità

Accordo di collaborazione

Progetto dal titolo

**"PROGETTO "ESTHER ITALIA"
Convenzione n. 3M41/7**

Tra

Istituto Superiore di Sanità, di seguito nominato ISS, codice fiscale 80211730587 con sede in Roma, Viale Regina Elena n. 299, cap 00161, in persona del Direttore degli Affari Amministrativi e delle Risorse Economiche, Dott.ssa Rosa Maria Martocchia.

E

Università degli Studi di Brescia, di seguito nominato "Ente", codice fiscale 98007650173 con sede in Brescia, Piazza Mercato, 15 -25121, in persona del Rettore, Prof. Sergio Pecorelli

PREMESSO

- Che all'interno dell'area progettuale del programma di attività del CCM per l'anno 2011, approvato con decreto ministeriale del 27 Maggio 2011, è stata individuata una linea di attività a sostegno delle collaborazioni internazionali;
- che in tale ambito è stato presentato il progetto dal titolo "PROGETTO "ESTHER ITALIA";
- che per far fronte alla minaccia dell'HIV sono state implementate importanti iniziative internazionali finalizzate a supportare la lotta contro le cosiddette malattie della povertà (AIDS, TB e Malaria) ed il loro devastante effetto nei paesi più poveri del pianeta;
- che nell'ambito di tale iniziative nel 2001 è stato creato Il Programma Europeo ESTHER che prevede che i centri clinici di paesi europei possano "gemellarsi" con altrettanti centri clinici africani per portare avanti progetti comuni di assistenza ai malati affetti da HIV;

- che ad oggi, in linea con il 6° obiettivo di Sviluppo del Millennio, è necessario, garantendo la partecipazione italiana all'alleanza Europea ESTHER, contribuire a fermare e invertire la diffusione dell'infezione da HIV;
- che avendo l'Istituto Superiore di Sanità coordinato l'attività del nostro paese nel programma ESTHER assicurando il "gemellaggio" di una rete di 8 centri clinici di ricerca italiana con altrettante strutture sanitarie locali dell'Africa Sub-Sahariana, vanta un'esperienza consolidata nel programma europeo ESTHER;
- che essendo la suddetta esperienza in linea con il progetto in oggetto, l'Istituto Superiore di Sanità è risultato un soggetto istituzionalmente competente alla realizzazione del progetto ESTHER ed è stato, pertanto, stipulato, in data 23 Dicembre 2011, un accordo di collaborazione tra ISS e Ministero della Salute-CCM ai fini della realizzazione del suddetto progetto;
- che il progetto esecutivo approvato con atto aggiuntivo stipulato tra ISS e Ministero della Salute in data 31 Dicembre 2012 prevede, tra gli altri, la partecipazione, quale unità operativa, dell'Università degli Studi di Brescia;
- che pertanto è possibile procedere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazione, alla stipula di un accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Brescia al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato progetto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

Il presente accordo è concluso, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni per disciplinare le azioni necessarie alla realizzazione del progetto dal titolo "PROGETTO "ESTHER ITALIA " e di quanto dettagliatamente descritto nel piano esecutivo che costituisce parte integrante del presente accordo (all. A).

Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere apportate, previo accordo Ministeriale, modifiche al progetto che ne migliorino l'impianto complessivo.

Resta inteso che le variazioni non possono costituire modifica del finanziamento.

Art. 2 Durata

L'efficacia del presente atto è subordinata alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISS giusto disposto dell'art. 18, comma 5, D.L. n. 83/2012.

Nell'esercizio della loro autonomia contrattuale le parti stabiliscono che, una volta verificatasi la condizione legale di cui sopra, gli effetti dell'atto retroagiscano, per quanto concerne la rilevanza sostanziale delle attività di cui all'art.1, nonché in ordine alla loro valutazione in termini di ammissibilità della relativa spesa, alla data del 21/03/2013, ovvero dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto approvativo dell'atto aggiuntivo, indicato nelle premesse, da parte dei competenti organi di controllo.

Il presente accordo scadrà il 24/04/2014 e potrà essere prorogato per massimo 6 mesi, per un periodo non superiore al termine dell'accordo di collaborazione tra ISS e Ministero, previa formale richiesta, siglata dal Legale Rappresentante, nella quale devono essere esplicitate valide ed eccezionali ragioni di necessità, da presentare all'ISS almeno 60 giorni prima della data di scadenza dell'accordo.

La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento.

Art. 3 Contributo

Per lo svolgimento delle attività l'Ente riceverà dall'ISS un contributo pari a € 15.000,00 (quindicimila/00) che verrà versato, subordinatamente all'erogazione del finanziamento da parte del Ministero, secondo le seguenti modalità:

- 30%, pari ad € 4.500,00 a titolo di anticipazione dopo la sottoscrizione del presente accordo e previa presentazione di richiesta di pagamento;
- 30%, pari ad € 4.500,00 dopo il primo semestre di attività, previa presentazione di richiesta di pagamento e successivamente alla presentazione ed approvazione di un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto e di un rendiconto finanziario, così come previsto al successivo art.4;
- 40%, pari ad € 6.000,00 a saldo, alla scadenza del contratto previa presentazione di relativa richiesta di pagamento e successivamente alla presentazione ed approvazione della relazione scientifica e di un rendiconto finanziario delle spese sostenute con il contributo erogato, corredato della relativa documentazione, così come previsto al successivo art. 4.

L'Ente è a conoscenza che l'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione, da parte dell'ISS, delle diverse rate di finanziamento da parte del Ministero e si impegna a tenere esente l'ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.

Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiuntivo (IVA), ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 833.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012- che prevede la sospensione del sistema di tesoreria unica mista e l'assoggettamento al sistema di tesoreria unica - si richiede di comunicare gli estremi del proprio conto di tesoreria unica.

L'Ente si impegna a comunicare, al momento della restituzione del presente atto, il codice unico di progetto (CUP).

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito della presente convenzione.

L'ISS, inoltre, ai fini del pagamento dei ratei di finanziamento, si riserva la facoltà di richiedere copia della documentazione giustificativa delle spese riprodotte nei rendiconti finanziari presentati dall'Ente.

Art. 4 Rendicontazione

Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'Ente entro 15 giorni dalla scadenza di ogni semestre, trasmette all'ISS un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o spese sostenute.

I semestri verranno calcolati a partire dalla data del 21/03/2013, fino a giungere alla scadenza dell'atto convenzionale prevista per il 25/04/2014.

Entro trenta giorni dalla scadenza dell'accordo, l'Ente trasmette all'ISS un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso e un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti dalla Ospedale che si impegna a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta dell'ISS entro dieci giorni dalla richiesta stessa.

L'ISS può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.

Le spese sostenute dovranno corrispondere al piano economico allegato al presente atto (all. B). Fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo è consentita, senza necessità di autorizzazione, uno scostamento dell'importo non superiore al 10% per ogni voce di spesa. Un'eventuale variazione superiore al limite del 10% dovrà essere concordata con il responsabile scientifico dell'ISS che, dopo aver valutato la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, provvederà, tramite gli uffici amministrativi, ad inoltrarla per l'autorizzazione al Ministero della Salute. La richiesta di variazione potrà essere richiesta una sola volta per l'intera durata del progetto e dovrà pervenire almeno 120 giorni prima della data di fine validità del presente accordo.

Non è ammesso l'utilizzo dei fondi per retribuire il personale dipendente, per l'affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas luce ecc).

L'eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all'ISS.

Per la predisposizione delle rendicontazioni di cui al presente articolo, l'Ente dovrà utilizzare esclusivamente i modelli C1 e C2 allegati al Disciplinare per la Rendicontazione Contabile (All. C).

Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, co.co.pro.).

È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dell'ente purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente.

Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall'ente esecutore nel rispetto della normativa vigente.

Si precisa, inoltre, che per tale voce dovranno essere specificate le singole figure professionali senza indicare il relativo corrispettivo. L'importo da inserire a tale voce dovrà essere, infatti, solo quello complessivo.

Art. 5 Responsabile scientifico

Il Responsabile scientifico, chiamato a sovrintendere alle attività di collaborazione, sarà per l'ISS il Dott. Stefano Vella, per l'Ente il Prof. Francesco Castelli.

Art. 6 Pubblicazioni e risultati della ricerca

I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 4, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Istituto nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

L'Ente ha la facoltà di utilizzare autonomamente i documenti ed i risultati di cui al comma 1 per le proprie attività istituzionali dietro espressa autorizzazione del Ministero, riportando l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM".

Art. 7

Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell'accordo

L'ISS sospenderà l'erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'art.4, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.

In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'art. 4, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili all'Ente, che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l'ISS intima per iscritto all'Ente, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

L'accordo si intende risolto anche nel caso in cui all'Ente non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti.

È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l'Ente ha l'obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'atto.

Art. 8

Responsabilità e Foro

Ciascuna parte risponderà esclusivamente degli atti della parte stessa posti in essere; per ogni controversia tra le parti sarà competente il Foro di Roma.

La presente convenzione, redatta in duplice originale viene approvata e sottoscritta in Roma e verrà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Per l'Istituto Superiore di Sanità

Per l'Università degli Studi di Brescia

Il Direttore degli Affari
Amministrativi e delle Risorse
Economiche
D^{ssa} Rosa Maria Martocchia



Il Rettore
Prof. Sergio Pecorelli

03 OTT. 2013

15 OTT 2013